



## OGGETTO: aggiornamenti normativi in tema di emergenza sanitaria

Come già saprete nella settimana appena trascorsa sono stati pubblicati diversi provvedimenti normativi in relazione all'emergenza sanitaria.

Nello specifico, per quanto di interesse per le categorie rappresentate, si segnalano:

- il D.L. 33 del 16.5.2020 (le cui norme avranno validità dal 18.5.2020 al 31.7.2020);
- le "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 16.5.2020;
- il nuovo DPCM 17.5.2020, che sostituisce il precedente DPCM 26.4.2020 (le cui norme saranno efficaci sino al 14.6.2020).

In allegato alla presente Vi trasmettiamo tutti questi documenti, oltre al nuovo modello di autocertificazione per gli spostamenti fuori Regione.

In estrema sintesi possiamo così riassumere le norme di maggiore interesse:

- 1) a decorrere dal 18 maggio 2020 cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale per cui ci si potrà spostare all'interno della regione dove abitualmente si dimora senza modulo di autocertificazione e senza quindi dover dimostrare alcuna ragione per lo spostamento;
- 2) fino al 2 giugno 2020 sono vietati invece gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, al di fuori dalla regione dove si dimora, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
- 3) è vietato l'assemblamento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- 4) Le riunioni si dovranno svolgere garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- 5) La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha definito delle "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" nelle quali, con riferimento agli uffici aperti al pubblico ed agli studi professionali, è stabilito che occorre:
  - predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione.
  - Potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
  - Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a **distanza** e soluzioni innovative tecnologiche.
  - Favorire l'accesso dei clienti solo tramite **prenotazione**, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. *punto successivo*).
  - Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la **mascherina** a protezione delle vie aeree.



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari**



- L'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da **barriere** fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet (saliva nebulizzata nell'aria).
- Nelle aree di **attesa**, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per **l'igiene delle mani** dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo.
- L'attività di **front office** per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.
- L'operatore deve procedere ad una frequente **igiene delle mani** con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
- Per le **riunioni** (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l'uso della mascherina.  
Assicurare una adeguata **pulizia** delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature.
- Favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.

Alcune Regioni hanno modificato le linee di indirizzo adottandone altre di contenuto leggermente diverso. Si rimanda pertanto alle disposizioni vigenti Regione per Regione per avere il quadro completo e corretto relativo all'ambito territoriale ove si opera.

Ricordiamo infine a tutti che la violazione delle disposizioni contenute nel citato decreto legge e nelle ordinanze collegate, comporta nei casi più gravi sanzioni di natura penale, e sanzioni amministrative che attualmente vanno da euro 400 a euro 3.000 (si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta), oltre alla sanzione accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni.

Buon lavoro a tutti.



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari**